

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XXII
nn. 14 e 15-A
Relazione orale
Relatore LOTITO

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 21 ottobre 2024

PER LA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori (*Doc. XXII, n. 14*)

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2024

CON ANNESSO TESTO DELLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (*Doc. XXII, n. 15*)

d'iniziativa dei senatori TURCO, CROATTI e Barbara FLORIDIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2024

della quale la Commissione propone l'assorbimento nel Doc. XXII, n. 14

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Doc. XXII, n. 14, testo d’iniziativa del senatore Zanettin e testo proposto dalla Commissione	»	6
Doc. XXII, n. 15, testo d’iniziativa dei senatori Turco e altri .	»	15

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul *Doc. XXII*, n. 14

9 luglio 2024

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 2, l'opportunità di sostituire le parole « può avviare apposite iniziative legislative » con le seguenti: « può segnalare la necessità di avviare apposite iniziative legislative ».

sugli emendamenti approvati

11 settembre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

9 ottobre 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SISLER)

sul Doc. XXII, n. 14

11 settembre 2024

La Commissione, esaminato il testo del documento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 6, è necessario riferire l’obbligo del segreto all’interezza degli atti acquisiti all’inchiesta e coperti da segreto: sarebbe pertanto opportuno espungere dal testo il riferimento al comma 2 dell’articolo 5;

– analogamente a quanto ordinariamente previsto negli atti istitutivi di commissioni d’inchiesta, appare necessario integrare il testo con un esplicito richiamo dell’articolo 326 del codice penale, in caso di violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DAMIANI)

sul Doc. XXII, n. 14

10 luglio 2024

La Commissione, esaminato il documento ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 settembre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

8 ottobre 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati relativi al documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE
ZANETTIN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione presenta annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comun-

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, di seguito denominata « Commissione », con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, **all'accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, e ai rapporti con la clientela, considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale.**

2. La Commissione **può presentare** annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da **quattordici** senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

que la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi **nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.**

2. *Identico.*

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, **da due vicepresidenti** e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno **due vicepresidenti** e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, **dei due vicepresidenti** e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

l'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo nei confronti dei cittadini, delle imprese e dello Stato;

c) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio;

d) analizzare la gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi, che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione;

e) analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari, operanti presso le autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla salvaguardia della fiducia e al corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo;

f) effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) **acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzare eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica;**

c) *identica;*

d) **in relazione alla concessione del credito, esaminare la normativa vigente per evitare il formarsi di tassi usurari, il fenomeno dell'anatocismo bancario e analizzare le procedure di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;**

e) **acquisire informazioni in merito alla gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi, che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione;**

f) *identica;*

g) **analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, la**

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

popolari e di credito cooperativo tenendo conto delle soluzioni normative vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e del ruolo mutualistico, di valorizzazione e di supporto ai territori svolto da tali intermediari;

g) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché ai profili di attenzione che le crypto-attività pongono sulla tutela del risparmio nonché sulla stabilità e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

h) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile, le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti;

i) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori;

h) identica;

i) monitorare e analizzare il fenomeno della cosiddetta « desertificazione bancaria » con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, sulle tutele occupazionali e sugli effetti sul risparmio e sugli investimenti;

l) analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei cosiddetti « cloud » sul modello di sviluppo dei settori bancario, finanziario e assicurativo e le risposte normative per regolamentare il loro impiego;

m) identica;

n) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare nazionale in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), **alla luce della normativa europea vigente;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario e finanziario;

l) analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale, gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l'attrattività e la competitività del Paese;

m) verificare lo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

n) analizzare i modelli di governo, **la composizione, le procedure di nomina, i modelli remunerativi e la durata dei mandati degli organi di vertice** delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese, **ai requisiti di competenza, esperienza e indipendenza dei membri, alla valorizzazione dell'esperienza lavorativa e delle competenze maturate dal personale delle autorità e, più in generale, al funzionamento e all'efficacia complessiva del sistema di vigilanza nazionale.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o) **analizzare la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario, finanziario e assicurativo;**

p) *identica;*

q) **verificare la condizione del risparmio in Italia;**

r) **acquisire elementi per valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure seguite nell'attuazione delle disposizioni che hanno disciplinato le erogazioni delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della cessazione dell'attività del FIR e alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo;**

s) analizzare i modelli di governo delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese;

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attività di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, può avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario medesimo, la proporzionalità delle norme, la competitività del sistema finanziario ed economico nonché il benessere lavorativo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

t) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilità di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio.

2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attività di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, può **segnalare la necessità di** avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario medesimo, la proporzionalità delle norme, la competitività del sistema finanziario ed economico, **la promozione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), della legge 20 agosto 2019, n. 92, e la cultura di fare impresa** nonché il benessere lavorativo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Qualora gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.**

Art. 7.

(Organizzazione interna)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TURCO ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione presenta annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Com-

missione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) valutare l'istituzione della « procura nazionale per i reati bancari e finanziari » seguendo il modello organizzativo previsto per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'eventuale coordinamento delle indagini finalizzato ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e collegare le direzioni distrettuali quando emergano fatti o circostanze rilevanti, anche in ragione della complessità delle indagini, così da rendere più spedito ed efficace il contrasto a tale tipologia di criminalità;

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;

d) effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo tenendo conto delle soluzioni normative vigenti negli altri stati membri dell'Unione europea e del ruolo mutualistico, di valorizzazione e di supporto ai territori svolto da tali intermediari e delle agevolazioni fiscali ad essi spettanti;

e) valutare ed analizzare le effettive entrate derivanti dalla previsione dell'opzionalità dell'imposta sostitutiva sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato e della possibilità, in luogo della stessa, di versare un importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta a una riserva non distribuibile;

f) monitorare l'andamento dei tassi di interesse, anche alla luce della stazionarietà del PIL globale rispetto al 2023 per effetto delle politiche monetarie restrittive e del peggioramento della fiducia di consumatori e imprese;

g) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché all'impatto sulla tutela del risparmio e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

h) monitorare e analizzare il fenomeno della desertificazione bancaria con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, le tutele occupazionali e le scelte di fare investimenti;

i) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

l) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione; indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) monitorare la gestione delle sofferenze bancarie e delle conseguenti azioni di pignoramento e vendita degli immobili, anche al fine di verificare la solidità finanziaria degli istituti di credito;

o) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), nonché la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE);

p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione;

q) esaminare la normativa relativa al contenzioso bancario, avuto riguardo in par-

ticolare agli strumenti a tutela del risparmiatore;

r) monitorare il ruolo del settore finanziario nella produzione e nel commercio delle armi, con particolare riferimento alla concessione di prestiti e sottoscrizioni ai produttori di armi;

s) acquisire le informazioni disponibili dalla Banca centrale europea al fine di verificare, per le banche di dimensioni significative, le cosiddette « procedure di *due diligence* » rafforzate o nuovi criteri di eliminazione graduale per limitare le attività di finanziamento altamente esposte ai rischi legati al clima;

t) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la

segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio

sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziale,

nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

€ 2,00